

REGOLAMENTO (UE) 2015/939 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 2015****relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra****(codificazione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio ⁽²⁾ ha subito sostanziali modifiche ⁽³⁾. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽⁴⁾ («ASA»), il quale è entrato in vigore il 1º aprile 2009.
- (3) È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'ASA.
- (4) L'ASA prevede che i prodotti della pesca originari dell'Albania possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
- (5) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente alle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, al regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁷⁾ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Si veda l'allegato I.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

